# REGOLAMENTO (CEE) N. 371/81 DELLA COMMISSIONE

**del 12 febbraio 1981**

**che sottopone a limitazione quantitativa le importazioni nel Benelux di indumenti esterni per donna (categoria 15 B) originari di Taiwan**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3020/77 della Commissione, del 30 dicembre 1977, relativo al regime d'importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan [1], in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 255/78 del Consiglio, del 7 febbraio 1978, per il mantenimento del regime d'importazione nella Comunità dei prodotti tessili originari di Taiwan [2],

considerando che il regolamento (CEE) n. 3020/77 ha fissato un regime autonomo relativo alle importazioni di prodotti tessili originari di Taiwan e che l'articolo 3 stabilisce le condizioni necessarie all'applicazione di nuove limitazioni quantitative ;

considerando che le importazioni nel Benelux di indumenti esterni per donna (categoria 15 B), originari di Taiwan, hanno ampiamente sorpassato il limite stabilito dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3020/77 ;

considerando che è quindi necessario stabilire per gli anni 1980, 1981 e 1982 limitazioni quantitative per le importazioni di prodotti della categoria 15 B, originari di Taiwan,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Durante gli anni 1981 e 1982, l'importazione nel Benelux di indumenti esterni per donna (categoria 15 B), originari di Taiwan, avviene entro il limite dei contingenti quantitativi di cui all'allegato.

*Articolo 2*

Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3020/77 ed in particolare quelle relative alla gestione delle limitazioni quantitative si applicano alle limitazioni quantitative fissate dal presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1981.

*Per la Commissione*

Wilhelm HAFERKAMP

*Membro della Commissione*

---

[1] GU n. L 357 del 31. 12. 1977, pag. 51.
[2] GU n. L 39 del 9. 2. 1978, pag. 1.

*ALLEGATO*

| Categoria n. | Numero della tariffa | Codice Nimexe (1980) | Designazione delle merci | Stati membri | Unità | Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1981 | 1982 |
| 15 B | 61.02<br>B II e) 1 aa)<br>bb)<br>cc)<br>2 aa)<br>bb)<br>cc) | <br><br><br><br><br>61.02-31 ; 32 ; 33 ; 35 ; 36 ; 37 ; 39 ; 40 | Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini :<br><br>B. altri :<br><br>Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti per donna, per ragazza e per bambini, diversi dagli indumenti della categoria 15 A, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali | BNL | 1 000 pezzi | 60 | 64 |